

STATUTO**INDICE****ELEMENTI COSTITUTIVI**

- Art. 1 – Principi fondamentali
- Art. 1-bis
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 – Territorio e sede comunale
- Art. 5 – Albo Pretorio
- Art. 6 – Stemma e gonfalone
- Art. 7 – Organi
- Art. 8 – Consiglio Comunale
- Art. 9 – Competenze e attribuzioni
- Art. 10 – Funzionamento
- Art. 11 – Commissioni
- Art. 12 – Componenti del Consiglio Comunale
- Art. 13 – Diritti e doveri dei componenti il Consiglio Comunale
- Art. 14 – Gruppi consiliari
- Art. 15 – Elezione del Sindaco e nomina della Giunta
- Art. 15-bis – Giunta Comunale
- Art. 16 – Composizione della Giunta
- Art. 16-bis – Requisiti del Vicesindaco e dell'Assessore
- Art. 16-ter – Verifica delle condizioni
- Art. 16-quater – Il Vicesindaco
- Art. 16-quinques – Comunicazioni
- Art. 17 – Funzionamento della Giunta
- Art. 18 – Attribuzioni
- Art. 18-bis – Durata in carica della Giunta
- Art. 18-ter – Mozione di sfiducia
- Art. 18-quater – Cessazione dei singoli Assessori
- Art. 19 – Deliberazioni degli organi consiliari
- Art. 20 – Sindaco
- Art. 20-bis – Elezione del Sindaco
- Art. 20-ter – Sindaco - Organo istituzionale
- Art. 21 – Attribuzioni di amministrazione
- Art. 22 – Attribuzioni di vigilanza
- Art. 23 – Attribuzioni di organizzazione
- Art. 24 – Potere di delega
- Art. 25 – Dimissioni del Sindaco
- Art. 26 – Struttura
- Art. 27 – Principi e criteri fondamentali di gestione
- Art. 28 – Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 29 – Forme di gestione
- Art. 30 – Gestione in economia
- Art. 31 – Azienda speciale
- Art. 32 – Vigilanza
- Art. 33 – Istituzione
- Art. 34 – Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 35 – Il Presidente
- Art. 36 – Il Direttore
- Art. 37 – Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale
- Art. 38 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni
- Art. 39 – Principi e criteri
- Art. 40 – Revisore del conto
- Art. 41 – Principio di cooperazione
- Art. 42 – Convenzioni
- Art. 43 – Consorzi
- Art. 44 – Unione di Comuni
- Art. 45 – Accordi di programma
- Art. 46 – Partecipazione
- Art. 47 – Partecipazione al procedimento amministrativo
- Art. 48 – Interrogazioni ed istanze
- Art. 49 – Petizioni
- Art. 50 – Proposte
- Art. 51 – Principi generali
- Art. 52 – Associazioni
- Art. 53 – Registro
- Art. 54 – Organismi di partecipazione
- Art. 55 – Incentivazione

- Art. 56 – Partecipazione alle commissioni
- Art. 57 – Referendum
- Art. 58 – Effetti del referendum
- Art. 59 – Diritto di accesso
- Art. 60 – Diritto di informazione
- Art. 61 – Statuto
- Art. 62 – Regolamenti
- Art. 63 – Adeguamento fonti normative comunali a leggi sopravvenute
- Art. 64 – Ordinanze
- Art. 65 – Norme transitorie e finali

ELEMENTI COSTITUTIVI*Art. 1 – Principi fondamentali*

1. Il Comune di Tremenico è ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 1-bis

1. Il Comune promuove la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, al fine di assicurare condizioni di pari opportunità.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. Il Comune di Tremenico esercita la sua potestà entro i confini del suo territorio. Sono soggetti a tale potestà tutti coloro che risiedono o dimorano sul territorio, tutti coloro che vi si trovano provvisoriamente o vi transitano e tutte le cose nello stesso esistenti.
4. Il Comune ispira la propria azione alla promozione della funzione sociale, dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

Art. 4 – Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dai nuclei di Tremenico e Avano storicamente riconosciute dalla Comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 8,88 e confina con i Comuni di Dervio, Introzzo, Pagnona, Vendrogno, Colico, Casargo e Dorio.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel nucleo di Tremenico che è il capoluogo.
4. Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per

particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione dei nuclei o della sede comunale può essere attuata ai sensi dell'art. 13 della L.R. 2 dicembre 1973 n. 52.

Art. 5 – Albo Pretorio

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione di atti e di avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito Regolamento.

Art. 6 – Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Tremenico.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7 – Organi

1. Sono Organi del Comune: il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

Art. 8 – Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, è l'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e rappresenta l'intera Comunità.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 9 – Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità ed ispira la propria azione al principio di solidarietà.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 10 – Funzionamento

1. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata dal neo sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

2. La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. Quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri il Sindaco deve riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo comunale.

4. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

5. Tuttavia nei casi di urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato ventiquattro ore prima, ma in questo caso, quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

6. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

7. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale, deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

8. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; però per la seconda convocazione, che avrà luogo

go in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Membri.

9. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri, comunque le stesse dovranno essere corredate dai pareri di cui all'art. 53 e 55 della L. 142/90. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio.

10. Il Consiglio comunale, che deve essere convocato con cadenza trimestrale, si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno:

- per l'approvazione del bilancio di previsione;
- per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

11. Alle sedute del Consiglio comunale partecipano, senza diritto di voto con diritto di parola, gli Assessori esterni componenti della Giunta comunale.

Art. 11 – Commissioni

1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, istituisce inoltre consulte permanenti e temporanee anche con rappresentanza esterna.

2. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale determina il numero e le materie di competenza delle commissioni e delle consulte, il numero dei componenti delle stesse nel rispetto del criterio proporzionale e ne disciplina l'Organizzazione e le forme di lavoro. Le sedute delle commissioni e consulte sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associativi, Funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco o gli Assessori ogniquale volta questi lo richiedano.

Art. 12 – Componenti il Consiglio Comunale

1. La posizione giuridica e lo status dei Componenti il Consiglio Comunale sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che in sede di elezioni abbia riportato il maggior numero di voti, risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenze, con esclusione del sindaco neo eletto ed ai candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri comunali ai sensi dell'art. 7, comma 7, legge 81/1993.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al consiglio comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio comunale la delibera di surrogazione, il che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

4. Nel caso di surrogazione e supplenze dei consiglieri comunali si applica il disposto di cui all'art. 22 della legge 81/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13 – Diritti e doveri dei componenti il Consiglio Comunale

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del componente del Consiglio comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti ritenuti ammissibili che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato alla acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.

3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 14 – Gruppi consiliari

1. I componenti il Consiglio Comunale si costituiscono

in gruppi, secondo le modalità previste nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 15 – Elezioni del Sindaco e nomina della Giunta

1. L'elezione del sindaco e la nomina della Giunta avvengono nel rispetto delle norme contenute nell'art. 34 della legge 142/90, come modificato dall'art. 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 15-bis – Giunta Comunale

1. La Giunta è l'Organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 16 – Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal sindaco che la presiede e da due assessori.

2. Il sindaco nomina il vicesindaco e l'assessore prima dell'insediamento del consiglio comunale, con proprio decreto.

3. Possono essere nominati assessori in numero non superiore ad uno i cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, nonché di riconosciute doti di professionalità ed esperienze amministrative.

4. Non può essere nominato assessore esterno chi si è candidato alle elezioni comunali nelle ultime consultazioni effettuate.

5. L'assessore esterno partecipa al consiglio comunale esclusivamente in funzione di referente sulle materie a lui assegnate senza alcun diritto di voto.

6. La facoltà di nominare l'assessore esterno non è esercitabile nel caso del vicesindaco.

7. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con facoltà di firmare delle corrispondenze ordinarie che comunque non comporti impegni giuridici o finanziari per il comune.

8. Gli ambiti dell'incarico devono essere definiti nel decreto di nomina.

9. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

Art. 16-bis – Requisiti del Vicesindaco e dell'Assessore

1. I soggetti chiamati alla carica di vicesindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di componente del consiglio comunale;
- non essere comunque e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del sindaco.

Art. 16-ter – Verifica delle condizioni

1. La Giunta nella sua prima seduta, preliminarmente alla trattazione di qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del vicesindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al precedente articolo.

Art. 16-quater – Il Vicesindaco

1. Il sindaco nomina un vicesindaco che lo sostituisce

in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. Il vicesindaco deve essere scelto tra gli assessori ed assume anche la funzione di assessore delegato.

2. Il Vice Sindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, esercita anche le funzioni previste dall'art. 38 Legge 8 giugno 1990 n. 142 relativo alle attribuzioni nei servizi di competenza statale.

Art. 16-quinquies – Comunicazioni

1. Del decreto di nomina deve essere data comunicazione al Prefetto al Co.Re.Co. ed al consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta sugli indirizzi generali di governo. Il decreto di nomina deve essere notificato agli interessati e sottoscritto per accettazione.

Art. 17 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sindaco ogniqualvolta si renda necessario od il Sindaco lo giudichi opportuno.

2. Nel caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dal vicesindaco.

3. La Giunta è validamente riunita quando siano presenti due membri e gli stessi possono legittimamente deliberare purché esprimano voti concordi.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

Art. 18 – Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da Organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

A) propone al Consiglio i Regolamenti;

B) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco, al Segretario o al Consiglio;

C) elabora linee di indirizzo e predisporre disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

D) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli Organi di partecipazione;

E) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

F) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri Organi;

G) propone al Consiglio Comunale criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone al fine di adottare apposito Regolamento;

H) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni purché non si tratti di beni immobili;

I) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

L) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

M) esercita, previa determinazione dei costi ed indivi-

duazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro Organo;

N) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

O) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

4. La Giunta, altresì, nell'esercizio delle attribuzioni Organizzatorie:

A) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli Organi gestionali dell'ente;

B) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;

C) determina i misuratori ed i modelli di rilevazioni del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il revisore del conto.

Art. 18-bis – Durata in carica della Giunta

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova giunta.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede altresì allo scioglimento del consiglio comunale. Il consiglio comunale e la giunta restano in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di sindaco sono svolte dal vicesindaco.

3. Il voto contrario del consiglio su una proposta della giunta e del sindaco non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 18-ter – Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale. Tale mozione deve essere consegnata al segretario comunale che provvederà a notificarla ai consiglieri comunali. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Nel caso di inerzia da parte del sindaco o di chi legalmente lo sostituisce, il segretario comunale riferisce al prefetto, il quale attiva i poteri sostitutivi previsti dal comma 4 dell'art. 36 della legge fondamentale. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio comunale.

Art. 18-quater – Cessazione dei singoli Assessori

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;

d) decadenza per il verificarsi di uno degli impedimenti della incompatibilità ed incapacità previste dalla legge.

2. Le dimissioni da membro della giunta sono presentate per scritto al segretario comunale, sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottato dal sindaco il decreto di sostituzione.

3. Il sindaco con proprio decreto motivato, con riferimento al rapporto fiduciario esistente, può revocare uno o più assessori. Tale atto è comunicato al consiglio comunale nella prima seduta successiva, unitamente al decreto di surroga.

Art. 19 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli Organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.

3. Le sedute del Consiglio, delle commissioni consiliari e delle consulte sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal Segretario e dal Consigliere anziano per il Consiglio comunale e dal presidente, dal Segretario e dal componente più anziano di età fra i presenti nel caso di altri Organi.

Art. 20 – Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e potere di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 20-bis – Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto contestualmente al consiglio comunale dai cittadini a suffragio universale, con le modalità fissate dalla legge n. 81/93 ed è membro del consiglio comunale.

2. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di sindaco chi ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi per un periodo di tempo superiore in ciascun mandato alla metà della durata ordinaria.

Art. 20-ter – Sindaco - Organo istituzionale

1. Il sindaco è capo dell'Amministrazione ed ufficiale del governo.

2. Dall'atto di proclamazione del sindaco conseguente alla elezione diretta dello stesso, deriva l'investitura in capo al predetto delle sole funzioni di capo dell'Amministrazione.

3. Subito dopo la convalida da parte del Consiglio Comunale, senza attendere l'esito del controllo della relativa deliberazione da parte del Co.Re.Co., il sindaco presta giuramento davanti al Prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del testo unico 10 gennaio 1957, num. 3.

4. La fascia tricolore con lo stemma della Repubblica è il distintivo del sindaco, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 21 – Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- A) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- B) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- C) coordina la attività dei singoli Assessori;
- D) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- E) impartisce direttive al Segretario comunale nel rispetto delle rispettive competenze e ruoli ed in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

F) ha facoltà di delega. Destinatari della delega possono essere gli Assessori per le materie delegabili ai sensi delle leggi vigenti;

G) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazioni esterne, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della L. 142/1990, nonché dei relativi statuti e regolamenti;

H) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, e approva con atto formale l'accordo stesso;

I) provvede in riferimento agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale alle nomine, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;

L) nei termini di cui all'articolo 11 legge 7 agosto 1990 n. 241, può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo finale;

M) convoca i comizi per i referendum consultivi;

N) adotta ordinanze ordinarie;

O) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

P) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che non siano espressamente demandati ad Organi collegiali dalla legge;

Q) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

R) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;

S) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale;

T) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;

U) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;

V) stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti quando nell'Organico del Comune manchi una figura direttiva.

Art. 22 – Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

A) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

B) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

C) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

D) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 23 – Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

A) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione;

B) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

C) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

D) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede;

E) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale.

Art. 24 – Potere di delega

1. Il Sindaco può delegare per tutto o in parte l'esercizio di proprie competenze al di fuori di quanto previsto dall'art. 38 Legge 8 giugno 1990 n. 142, a singolo componente la Giunta. Ai componenti la Giunta il Sindaco può

inoltre delegare l'assunzione di singoli atti o categorie di atti di sua competenza.

Art. 25 – Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del sindaco sono presentate al segretario comunale che provvede a notificarle ai componenti del consiglio comunale. Il consiglio comunale viene riunito entro il decimo giorno ferialo successivo alla presentazione delle stesse.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio, diventano irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di sindaco ed agli altri effetti di cui al 1° comma dell'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Titolo II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 26 – Struttura

1. L'Organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

2. Spettano ai responsabili degli uffici la conduzione operativa e l'Organizzazione del lavoro dell'ufficio a loro affidato.

3. Le attribuzioni e le responsabilità gestionali per l'attivazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell'ente, le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale ed i responsabili degli uffici sono disciplinate dal Regolamento Organico del personale.

Art. 27 – Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni è l'Organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco e nel rispetto delle differenti competenze e ruoli e nell'osservanza delle direttive impartitegli dallo stesso, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

4. Il Segretario comunale è capo del personale agli effetti dell'art. 106 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, applicabili al procedimento disciplinare del personale per gli enti locali, per effetto della norma contenuta nel 9° comma dell'art. 51, della legge 142/90. Autorizza le missioni, le prestazioni di straordinari, i congedi, i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento. Adotta inoltre provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dal decreto legislativo n. 29/1993 e della legge 81/1993.

5. Il Segretario comunale può essere sostituito, nei casi di vacanza, assenza o impedimento, da un vice Segretario nominato dalla Giunta municipale. I requisiti e le modalità della nomina saranno disciplinati da apposito Regolamento.

6. Al Segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge.

7. Le commissioni di concorso per l'assunzione di per-

sonale sono presiedute dal Segretario comunale e nel caso di suo impedimento dal vice Segretario.

8. Sono altresì presiedute dal segretario comunale le gare d'appalto.

Art. 28 – Organizzazione degli uffici e del personale

1. La capacità di autorganizzazione deriva dall'autonomia statutaria e finanziaria.

2. Il comune disciplina con appositi Regolamenti:

A) la dotazione organica del personale;

B) l'organizzazione degli uffici e dei servizi in conformità ai criteri ed ai principi definiti dal presente Statuto.

3. I criteri ai quali dovrà ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione mentre i principi sono la professionalità e la responsabilità.

4. Costituisce altresì elemento essenziale la formazione della risorsa umana nell'ambito di un continuo monitoraggio dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia.

5. I principi sui quali si fonda l'organizzazione comunale sono:

A) l'attività per progetti;

B) il metodo della programmazione;

C) l'integrazione funzionale ed organizzativa dei settori, degli uffici e dei servizi;

D) la mobilità interna del personale;

E) il monitoraggio permanente delle attività amministrative e dei servizi;

F) l'applicazione del principio della democrazia organizzativa;

G) la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi;

H) la formazione del personale.

6. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta tutte le metodologie e le tecnologie più idonee per rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa.

7. In particolare, saranno adottati metodi e tecniche per:

A) il controllo di gestione;

B) la contabilità analitica;

C) l'automazione negli uffici e nei servizi.

8. Il Comune informerà i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati sugli atti ed i provvedimenti che riguardino il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Titolo III SERVIZI

Art. 29 – Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni ovvero Consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 30 – Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 31 – Azienda speciale

1. L'azienda speciale di cui al punto C) del terzo comma dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142, è ente strumentale del comune con personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale.

2. L'azienda speciale si disciplina, con proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.

3. Con deliberazione di istituzione dell'azienda speciale, il comune provvederà alla quantificazione del capitale di dotazione da conferire all'azienda, alla determinazione delle finalità e degli indirizzi dell'azienda.

4. Gli Organi dell'azienda sono:

A) il Consiglio di amministrazione;

B) il presidente;

C) il direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Il presidente ed i componenti del consiglio d'amministrazione sono nominati e/o revocati dal sindaco a norma dell'art. 13 della legge 81/93, modificativa dell'art. 36 della legge 142/90, al di fuori del Consiglio comunale fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica amministrativa, per studi congiunti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private.

6. Le cariche di cui al comma 4. sono incompatibili con le funzioni di Consigliere comunale. I candidati devono possedere i requisiti per la elezione a Consigliere comunale.

Art. 32 – Vigilanza

1. Il comune esercita la vigilanza sull'azienda speciale e ne verifica i risultati di gestione.

2. Nel caso in cui il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al comune, ritenga che l'azienda non indirizzi la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, proporrà al sindaco l'emissione del provvedimento di revoca della nomina degli amministratori. La stessa norma verrà applicata nel caso di non approvazione del bilancio di previsione o del conto consuntivo.

Art. 33 – Istituzione

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale e con autonomia gestionale.

2. L'ordinamento e il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente Statuto e dai Regolamenti del Comune.

3. Con la deliberazione di costituzione dell'istituzione, il Comune provvederà alla quantificazione del capitale di dotazione da conferire all'istituzione, ed alla determinazione delle finalità e degli indirizzi dell'istituzione.

4. Gli Organi dell'istituzione sono:

A) il Consiglio di amministrazione;

B) il presidente;

C) il direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Il Consiglio comunale approva i seguenti atti fondamentali dell'istituzione:

A) Statuto e Regolamenti e loro variazioni;

B) bilancio di previsione e sue variazioni;

C) atti programmatori;

D) conto consuntivo;

E) pianta organica e sue variazioni.

6. Il comune esercita la vigilanza sull'istituzione e ne verifica i risultati della gestione.

7. Nel caso in cui il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al comune, ritenga che l'istituzione non indirizzi la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, proporrà al sindaco l'emissione del provvedimento di revoca della nomina degli amministratori. La stessa norma verrà applicata nel caso di non approvazione del bilancio di previsione o del conto consuntivo.

8. Ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 37 della legge 8 giugno 1990 n. 142, si applicano agli amministratori dell'istituzione la revoca o la sfiducia costruttiva.

Art. 34 – Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati e/o revocati dal sindaco al di fuori del Consiglio Comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione nel rispetto dell'art. 13 della legge 81/1993 modificativa dell'art. 36 della legge 142/1990.

2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione e del presidente, nonché le modalità di funzionamento dell'Organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art. 35 – Il Presidente

1. Il presidente dell'Istituzione e dell'Azienda speciale rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 36 – Il Direttore

1. Il direttore dell'Istituzione e dell'Azienda speciale sarà nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli Organi delle istituzioni.

Art. 37 – Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale

1. La gestione dei servizi pubblici comunali può essere assicurata anche mediante le società per azioni di cui all'art. 22 secondo comma lettera e) della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 38 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV CONTROLLO INTERNO

Art. 39 – Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli

Organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli Organi e degli uffici dell'ente.

Art. 40 – Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissate dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e a non ricadere nei casi d'incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I

Capo I

Organizzazione territoriale e forme collaborative

Art. 41 – Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altre Province e Comuni, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 42 – Convenzioni

1. Il comune può stipulare con la provincia o con altri comuni apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Nella deliberazione consiliare di approvazione dello schema di convenzione, si dovrà dare atto delle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso al convenzionamento e, nello schema di convenzione stesso, si dovranno delineare con chiarezza le modalità della gestione, in particolare dovranno essere specificati i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti convenzionati, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Il Comune partecipa a convenzioni obbligatorie ai sensi del terzo comma dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 43 – Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, e nel rispetto dell'art. 25 della legge 142/1990 promuove la costituzione del consorzio tra Comuni e Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di aziende speciali e non sia opportuno avvalersi nelle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici ivi comprese le Comunità Montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali siano soggetti.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 42, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte di Comuni e Province una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 44 – Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 41 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 45 – Accordi di programma

1. Al fine di eliminare i tempi morti che caratterizzano l'esecuzione di interventi, di opere o di programmi coinvolgenti più livelli di governo (statale, regionale, provinciale e comunale), si possono promuovere accordi di programma.

2. Il testo dell'accordo di programma elaborato dalla conferenza di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 è approvato con atto formale del Sindaco.

Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 46 – Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivando l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi collettivi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Capo I Iniziative politiche ed amministrative

Art. 47 – Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo all'azione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

2. Il mancato o parziale accoglimento di richieste e di sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto.

3. Apposito Regolamento disciplinerà modalità e termini della partecipazione.

Art. 48 – Interrogazioni ed istanze

1. I cittadini, le associazioni i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dall'Assessore competente a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità sono indicate dall'apposito Regolamento.

4. I cittadini, le associazioni, i comitati, i partiti a mezzo dei loro rappresentanti nel territorio, possono rivolgere al Sindaco istanze inerenti questioni specifiche di interesse collettivo. Il Sindaco, in base alle stesse, entro trenta giorni deve dare comunicazione scritta in relazione alle richieste o proposte contenute nelle stesse.

Art. 49 – Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli Organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento di cui al terzo comma dell'art. 48 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'Organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'Organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'Organo competente entro giorni trenta dalla presentazione. Se tale Organo è il Consiglio Comunale il termine entro il quale deve essere esaminata è di giorni 90.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 50 – Proposte

1. Cento cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro quindici giorni successivi all'Organo competente, con esclusione di quelle riguardanti modifiche del presente Statuto e dei relativi Regolamenti di esecuzione, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'Organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo II Associazionismo e partecipazione

Art. 51 – Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 55, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali d'incentivazione vengono predeterminati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990.

Art. 52 – Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo le associazioni che operano sul territorio comunale senza scopo di lucro.

Art. 53 – Registro

1. Al fine di garantire la libertà degli organismi di partecipazione sociale di cui all'articolo precedente nella determinazione della propria attività e di assicurare il rispetto del principio costituzionale di imparzialità il Comune, nell'ambito della programmazione dei propri interventi di sostegno, istituisce, compila, aggiorna e conserva un registro degli organismi di partecipazione con le modalità stabilite con apposito Regolamento.

2. I soggetti di cui al precedente articolo che abbiano ottenuto l'iscrizione al registro potranno utilizzare servizi, strutture, spazi pubblici di affissione e di riunione di cui ad apposito elenco approvato dal Consiglio comunale, con l'onere di non alterare, danneggiare o deturpare i beni utilizzati e di richiedere il loro utilizzo con un congruo anticipo al fine di poter programmare la gestione degli stessi.

3. Le esigenze connesse ad iniziative promosse dall'amministrazione civica che necessitino dell'utilizzo degli anzidetti servizi e strutture prevalgono comunque su quelle dei gruppi di cui al precedente ed al presente articolo, salvo congruo preavviso.

Art. 54 – Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli Organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli

esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 55 – Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa, nel rispetto dell'art. 12 della legge 241/1990.

Art. 56 – Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari e le consulte, su richiesta delle associazioni e degli Organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III Referendum - Diritti di accesso

Art. 57 – Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, per quanto riguarda elezioni, nomine, per modifiche al presente Statuto, su argomenti che sono già stati oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il venti per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. L'amministrazione comunale garantisce nel modo più ampio il servizio di raccolta e autenticazione delle firme necessarie per indire il referendum.

Art. 58 – Effetti del referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al comune.

Art. 59 – Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di Organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 60 – Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generali-

tà. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste, riferito agli atti di cui all'art. 59 comma 2°, deve essere sempre motivato con comunicazione scritta ai richiedenti.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142.

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 61 – Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti amministrativi del Comune.

2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 62 – Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere.

5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 63 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990 n. 142 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni. A tal fine verrà istituita una commissione consultiva permanente la cui nomina e funzionamento sarà disciplinata da apposito Regolamento.

Art. 64 – Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1. devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme co-

stituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2. dell'art. 38 della Legge 8 giugno 1990 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale essa de-

ve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 65 – Norme transitorie e finali

1. Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino alla adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.